



**ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE**  
**Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza**

Legge 17.7.1890 n. 6972 – R.D. 7.6.1928 n. 1353  
00147 ROMA - Piazzale Antonio Tosti n. 4  
TEL. 06/51858205 – FAX 06/5120986

**DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 120 del 5 agosto 2016**

**OGGETTO:** Concessione del congedo straordinario retribuito ex art.42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001 alla dipendente Sig.ra Maria Grazia Calò.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**f.to Dott. Riccardo Casilli**

**UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO PERSONALE**

Firma: f.to Sig.ra Silvana Cianfarani

data 05.08.2016

Estensore dell'atto: Marco De Col

*Visto per l'istruttoria dell'atto*

Firma: f.to Sig.ra Silvana Cianfarani

data 05.08.2016

Visto per presa visione del Funzionario dell'Ufficio Ragioneria

Firma: f.to Dott.ssa Roberta Valli

data 05.08.2016



## IL COMMISSARIO

PREMESSO che l'art. 42, comma 5, del "*Testo Unico decreto legislativo 26.3.2001 n. 151 – Congedo straordinario per assistenza portatori di handicap*", così come modificato dalla "*Legge 24.12.2003 n. 350, comma 106. Congedo per l'assistenza ai disabili*", stabilisce che i lavoratori dipendenti pubblici possono usufruire, a domanda, di congedi straordinari, per un periodo massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, per assistere figli con handicap grave in relazione al quale è stata accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge 104/92 la situazione di gravità contemplata dall'art. 3, comma 3, della medesima legge 104/92.

VISTO l'art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001 così come modificato dall'art. 4 del D.lgs n. 119/2011 che prevede quanto segue: "*Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi*"

VISTA l'istanza prot. n. 5906 del 01/08/2016 presentata dalla Sig.ra Maria Grazia Calò finalizzata alla concessione di un periodo di congedo straordinario retribuito per assistere la propria madre Margherita Esposito, per 42 giorni, con decorrenza dal 12/08/2016 al 22/09/2016;

ATTESO che la Sig.ra Maria Grazia Calò dipendente a tempo indeterminato di questo Ente in qualità di Collaboratore Amministrativo CCNL EE.LL. presso l'Ufficio Personale, è figlia di Margherita Esposito;

VISTO altresì il verbale sanitario definitivo approvato dalla commissione di prima istanza Azienda Sanitaria Locale Roma C redatto in data 09.03.2012 che riconosce lo stato di gravità al 100% (all'art. 3 comma 3, della Legge 104/1992) alla Sig.ra Margherita Esposito;

VISTA la comunicazione d'inizio del procedimento per cambio di abitazione nell'Anagrafe della popolazione residente di Roma Capitale del 28/7/2016 richiesta dalla Sig.ra Esposito Margherita;

VALUTATE le necessità e l'urgenza rappresentate per le vie brevi dalla dipendente;

PRESO ATTO della necessaria presenza della Sig.ra Maria Grazia Calò accanto alla propria madre e ritenuto, pertanto, dover concedere il periodo di congedo straordinario richiesto, ferma restando l'automatica commutazione in giorni di ferie del suddetto periodo di 42 giorni di congedo richiesti, in caso di esito negativo della richiesta di cambio di residenza della Sig.ra Margherita Esposito;

VISTA la legge 17.7.1890 n. 6972 e successive modificazioni;

VIISTI i poteri del Segretario Generale di cui all'art. 8 dello Statuto dell'Ente;

VISTO l'art. 21 del D. Lgs. 4 maggio 2001 n. 207;



**DECRETA**

*per quanto in premessa specificato, parte integrante del presente decreto;*

- 1) di concedere alla Sig.ra Maria Grazia Calò la fruizione del periodo di “Congedo straordinario” ai sensi dell’art. 42 comma 5, del D.Lgs 151/2001 per assistere la propria madre;
- 2) il periodo decorrerà dal 12/08/2016 e sarà usufruito dal dipendente in forma continuativa fino al 22/09/2016 per un totale di giorni 42;
- 3) alla Sig.ra Maria Grazia Calò, ai sensi del comma 5, art. 42 del D.lgs n. 151/2001, sarà corrisposta una indennità pari all’ultima retribuzione percepita;
- 4) il congedo di cui trattasi, utile ai fini del trattamento di quiescenza, non sarà valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio ed indennità di buonuscita) né del TFR (Circolare n. 11 del 12 marzo 2001 della Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali).

Il Commissario Straordinario  
f.to Dott. Riccardo Casilli

Copia conforme all’originale pubblicata all’Albo dell’Ente nella giornata del 5 agosto 2016.

Il Commissario Straordinario  
f.to Dott. Riccardo Casilli